

Per l'appellante:

“- previa riforma dell'impugnata sentenza

- accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad essere assunto con qualifica di dirigente di seconda fascia alle dipendenze della convenuta a far data dal 14.2.2006 (data indizione nuovo bando di concorso) e per l'effetto
- condannarsi parte convenuta ad operare la predetta assunzione alla data indicata ed a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate maggiorate di interessi legali dalle singole scadenze al saldo
- Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”

Per l'appellata:

“Rigettarsi l'appello ex adverso proposto perchè infondato e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino.

Dichiararsi, in ogni caso, inammissibili o comunque infondate le domande proposte dal sig. Massa Antonio nei confronti dell'Agenzia delle dogane.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 17/11/2006, il Tribunale di Torino respingeva il ricorso depositato il 18/7/2006 con cui Massa Antonio chiedeva di essere assunto alle dipendenze dell'Agenzia delle Dogane come dirigente amministrativo facendo valere il proprio diritto allo scorrimento della graduatoria approvata in data 20/6/2003 in

esito al bando di concorso 7/7/1997 pubblicato in GU 22/7/1997 per il conferimento di sette posti di dirigente amministrativo nel ruolo del personale delle Dogane ed imposte indirette cui egli aveva partecipato risultando idoneo non vincitore al posto n. 16.

Avverso tale decisione proponeva appello il Massa, assumendo le conclusioni sopra riportate.

Resisteva l' Agenzia delle Dogane, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 7/2/2008 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, dopo aver affermato l'attualità dell'efficacia della graduatoria in cui il Massa era stato inserito in esito alla partecipazione al bando di concorso 7/7/1997, respingeva il ricorso rilevando come l'istituto dello scorrimento della graduatoria debba essere posto in relazione ai posti per i quali il concorso è stato bandito, come il bando di concorso 7/7/1997 a cui il Massa partecipò fosse stato indetto per la copertura di 7 posti di dirigente amministrativo nel ruolo del personale delle Dogane ed imposte indirette vacanti al 31/12/1996, come detto bando non prevedesse alcuna sua destinazione di carattere generale o a copertura di posti resisi vacanti successivamente e come non sia perciò possibile rapportare a detti posti i 70 posti di dirigenti di seconda fascia vacanti nel 2005, banditi con determinazione direttoriale 14/2/2006 in relazione ai quali il

Massa fa valere il diritto allo scorrimento della graduatoria. Nel motivare il proprio convincimento, il Giudice di primo grado richiamava la sentenza Cass. SSUU 5/3/2003 n. 3252, sostenendo che da una completa lettura della stessa emergeva come l'istituto dello scorrimento della graduatoria dovesse essere individuato esclusivamente in relazione ai posti per i quali il concorso che aveva dato origine alla graduatoria era stato bandito.

L'appellante si duole dell'interpretazione restrittiva di detta pronuncia fornita dal Giudice di primo grado, sottolineando come l'integrale lettura della stessa non evidenzi affatto che l'istituto dello scorrimento debba valere solo per la copertura di posti resisi vacanti per dimissione o pensionamento dei vincitori del concorso precedente e come le previsioni legislative in punto conservazione di efficacia delle graduatorie di un concorso pubblico, rispondendo ad un'esigenza prettamente economica (evitare l'avvio di nuovi e costosi procedimenti concorsuali), mal si concilino con una limitazione del diritto allo scorrimento all'ambito della medesima procedura.

L'appello è fondato e va accolto.

Intanto occorre premettere che nel caso di specie costituiscono incontestate e documentate premesse, sia il perdurare di efficacia della graduatoria 20/6/2003 relativa al concorso 7/7/1997 per il conferimento di n. 7 posti di dirigente amministrativo nel ruolo del personale delle Dogane ed imposte indirette, sia l'avvenuta manifestazione, da parte della P.A., della propria intenzione di

coprire n. 70 posti di dirigente nel ruolo del personale delle Dogane ed imposte dirette, attraverso la determinazione direttoriale 14/2/2006 con cui veniva pubblicato il relativo bando di concorso.

Si ricavano inconfutabilmente dal tenore della sentenza n. 3252/2003 della Suprema Corte, citata dal Giudice di primo grado a sostegno della propria decisione, alcuni principi fondamentali in materia: 1) l'utilizzazione delle graduatorie anche oltre i termini e le modalità prefissate nella singola procedura concorsuale risponde a finalità ed esigenze non correlate all'interesse del singolo (idoneo) alla copertura effettiva del posto, ma all'interesse pubblico di procedere rapidamente, e senza ulteriori costi, ad assunzioni in relazione a vacanze sopravvenute, qualora e se l'amministrazione, che non ha alcun obbligo in tal senso, intenda coprirle; 2) le numerose disposizioni normative che hanno sancito nel tempo la conservazione dell'efficacia delle graduatorie di concorso sono finalizzate all'attuazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in ossequio al disposto costituzionale di cui all'art. 97; 3) salvo che, per specifica disposizione di legge o del bando, tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche quelli che si dovessero rendere vacanti entro una certa data, la PA non è obbligata ad assumere personale per la copertura di posti resisi vacanti successivamente (il che significa semplicemente che la PA può decidere di non coprire detti posti resisi vacanti

successivamente, mentre non ha tale discrezionalità se nel bando di concorso è stato fatto espresso riferimento ad ulteriori posti risultati vacanti entro una certa data); 4) l'istituto del cosiddetto "scorrimento della graduatoria", che consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, preclude alla PA che intenda coprire i posti vacanti sopravvenuti, di aprire nuovi concorsi.

I criteri sopra esposti, che sostanzialmente subordinano il dovere della PA di attingere a precedenti graduatorie ancora efficaci e di astenersi dal bando di nuovi concorsi per la copertura di vacanze sopravvenute che la PA intende effettivamente coprire (ma che non ha l'obbligo di coprire), vanno poi letti alla luce del disposto di cui all'art. 15 comma 7 DPR 487/1994, DPR che attiene alle modalità di accesso nei pubblici impieghi, in cui è contemplato il perdurare di efficacia delle graduatorie *"...per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito"*.


Nel caso di specie, il concorso in esito al quale Massa Antonio risultò idoneo non vincitore venne bandito per il conferimento di "7 posti, vacanti al 31/12/1996, di dirigente del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette" (cfr. bando 7/7/1997, doc. 1 Massa primo grado), mentre il successivo concorso 20/3/2006 venne bandito per il conferimento di "settanta posti di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle dogane di cui tre posti riservati alla provincia autonoma di Bolzano..." (cfr. doc. 4 Massa primo grado).

In entrambi i bandi in oggetto, dunque, i posti messi a concorso

vennero individuati attraverso il riferimento alla loro natura dirigenziale e con la mera indicazione del loro numero, senza una localizzazione degli stessi (fatta eccezione, quanto al bando 2006, dei tre posti riservati alla provincia di Bolzano).

La verifica sulla corrispondenza ontologica degli stessi non può che essere effettuata sulla base di tali scarse indicazioni e dev'essere affermata proprio in relazione alla rilevata medesimezza dell'unico dato identificativo degli stessi espresso nei relativi bandi, vale a dire la natura dirigenziale dei posti messi a concorso. Il riferimento alla differenza numerica di detti posti che, già di per sé, non assume rilevanza alcuna al fine della precisa individuazione degli stessi, nel caso di specie è ancor meno significativo: secondo il principio della contenenza, infatti, nel più è compreso il meno ed il concorso successivo contemplava un numero di posti ben maggiore rispetto al precedente.

Per tutte le suesposte considerazioni, dunque, le domande formulate da Massa Antonio con il ricorso introduttivo di primo grado, ivi compresa quella risarcitoria, debbono essere accolte. Quanto a quest'ultima, si ricava all'evidenza dal tenore del ricorso come la domanda avente ad oggetto la corresponsione delle differenze retributive maturate dal 14/2/2006 data dell'indizione del nuovo bando, al di là delle espressioni letterali utilizzate, sia stata formulata dall'attuale appellante con riferimento ai danni sofferti in conseguenza dell'inadempimento della controparte e dallo stesso parametrati ed indicati in misura



pari alle differenze retributive fra la posizione economica di dirigente, che avrebbe dovuto essergli riconosciuta nel momento in cui la PA manifestò, con il bando di concorso 2006, l'intenzione di coprire n. 70 posti di dirigente, e quella C3 CCNL comparto Ministeri connessa al suo inquadramento come direttore tributario tuttora operante.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, seguendo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico dell'attuale appellato e vengono liquidate nelle misure rispettivamente indicate in dispositivo.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.

in accoglimento dell'appello:

dichiara il diritto di Massa Antonio ad essere assunto con qualifica di 2° fascia alle dipendenze dell'Agenzia delle dogane dal 14.2.2006 e conseguentemente condanna l'Agenzia delle dogane a provvedere all'assunzione e a corrispondergli le differenze retributive maturate da tale data con interessi dalle scadenze al saldo;

condanna l'agenzia delle dogane a rimborsare a Massa Antonio le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per il primo, in € 3.825,00, e, per il presente, in € 4.590,00 di cui € 3.400,00 per onorari ed € 680,00 per diritti, oltre Iva e Cpa.

Così deciso all'udienza del 7.2.2008



IL CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Elisabetta BARBERO

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo PEYRON

Consegnata in cancelleria per la pubblicazione l'11/2/2008

IL CANCELLIERE C1
Vincenza BUTTACI

Depositato alla Cancelleria della Sez. Lavoro
della Corte di Appello di Torino
11 FEB. 2008

Il

IL CANCELLIERE C1
Vincenza BUTTACI

